



**Comune di Bressana Bottarone**  
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 18.01.2018**

## INDICE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Ambito di applicazione

ART. 3 – Agevolazioni in caso di definizione

ART. 4 – Violazioni al codice della strada

ART. 5 - Modalità di adesione alla definizione agevolata

ART. 6 – Termine per l'accoglimento e/o diniego delle istanze

ART. 7 – Rateizzazione

ART. 8 – Conclusione del procedimento

ART. 9 – Decadenza dal beneficio della definizione agevolata

ART. 10 – Procedure esecutive

ART. 11 – Entrata in vigore

## **ART. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini della disciplina della definizione agevolata delle entrate del Comune di Bressana Bottarone, ai sensi dell'art. 6-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge 225/2016 e dell'art. 1, comma 11-*quater*, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito nella legge 172/2017.

## **ART. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi locali, delle sanzioni al codice della strada e delle entrate patrimoniali del Comune di Bressana Bottarone dovute in forza di ingiunzioni di pagamento **emesse e notificate** dal Comune di Bressana Bottarone o da soggetti esterni da questo incaricati **entro il 16 ottobre 2017**.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- a. le ingiunzioni definite con il pagamento della somma dovuta;
- b. le ingiunzioni oggetto di rateizzazione, qualora il contribuente non risulti in regola con il pagamento delle rate previste dall'originario piano di ammortamento alla data del 31 dicembre 2017;
- c. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- d. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

3. In ogni caso non si darà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso in conseguenza dell'eliminazione delle sanzioni.

4. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

## **ART. 3**

### **Agevolazioni in caso di definizione**

1. I soggetti passivi che intendono definire i rapporti tributari ai sensi del presente regolamento saranno tenuti al pagamento delle seguenti somme oggetto delle ingiunzioni notificate:

- a) imposta;
  - b) interessi al saggio legale;
  - c) spese di notifica;
  - d) spese legali eventualmente sostenute con le predette ingiunzioni di pagamento notificate.
2. Non sono dovute le sanzioni irrogate con le predette ingiunzioni di pagamento notificate.

#### **ART. 4**

##### **Violazioni al codice della strada**

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento comporta esclusivamente il non pagamento degli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto c., della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta pertanto dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

#### **ART. 5**

##### **Modalità di adesione alla definizione agevolata**

1. I soggetti passivi che intendono aderire alla predetta definizione agevolata sono tenuti a presentare apposita istanza al protocollo generale del Comune di Bressana Bottarone, ovvero a mezzo pec all'indirizzo: [comune.bressanabottarone@legalpec.it](mailto:comune.bressanabottarone@legalpec.it), redatta sul modello allegato a presente regolamento e pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale.
2. L'istanza deve essere presentata entro il giorno **31 marzo 2018**.
3. Nell'istanza in oggetto devono essere specificati i seguenti dati:
- a) generalità e codice fiscale del richiedente;
  - b) numero e data delle ingiunzioni oggetto di definizione agevolata;
  - c) numero di rate con le quali il contribuente intende effettuare il pagamento;
  - d) la rinuncia ai giudizi in corso relativi ai provvedimenti cui si riferisce l'istanza.

## **ART. 6**

### **Termine per l'accoglimento e/o diniego delle istanze**

1. L'ufficio preposto provvederà a comunicare, via pec o a mezzo raccomandata a/r, l'accoglimento, ovvero il rigetto dell'istanza di definizione agevolata entro il **30 aprile 2018**.
2. L'ammissione alla definizione agevolata è subordinata alla rinuncia ai giudizi pendenti presso le Commissioni Tributarie e/o presso altre Autorità Giudiziarie, in relazione alle ingiunzioni per le quali si chiede la definizione.

## **ART. 7**

### **Rateizzazione**

1. Il carico tributario potrà essere rateizzato, con rate costanti, in un numero massimo di **5 rate mensili** avente come termine ultimo di scadenza il **30 settembre 2018**. Nel caso di pagamento in unica soluzione l'intero carico dovrà essere corrisposto entro il **30 giugno 2018**.
2. Le rateizzazioni anche se di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) non dovranno essere garantite da polizza fideiussoria, ovvero da ipoteca volontaria.

## **ART. 8**

### **Conclusioni del procedimento**

1. Ad avvenuta integrale riscossione della rata unica e/o delle rate mensili l'ufficio competente provvederà all'adozione di apposito provvedimento conclusivo di presa d'atto della definizione agevolata.
2. L'ufficio provvederà, altresì, all'adozione del suddetto provvedimento conclusivo qualora con la presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, in conseguenza dell'eliminazione delle sanzioni (entrate tributarie e patrimoniali) e degli interessi (sanzioni codice della strada), i pagamenti già effettuati, in forza di precedenti rateizzazioni, siano sufficienti alla definizione del carico.

## **ART. 9**

### **Decadenza del beneficio della definizione agevolata**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a

decorrenza i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

2. In caso di decadenza il Comune di Bressana Bottarone è autorizzato ad agire per il recupero coattivo delle somme originariamente ingiunte, al netto degli importi già versati dal contribuente.

#### **ART. 10**

##### **Sospensione procedure esecutive**

1. Le procedure esecutive per la riscossione dei crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento definibili in via agevolata, ai sensi del presente regolamento, sono sospese d'ufficio in seguito alla presentazione dell'istanza del contribuente di cui all'art. 5 e fino all'eventuale rigetto della stessa, ovvero all'eventuale decadenza ai sensi del predetto art. 8.

#### **ART. 11**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.